



COMUNICATO STAMPA

Firenze 21 giugno

2009

CARRARA: L'ordinanza 22/2009 e gli articoli apparsi oggi su LA NAZIONE e IL TIRRENO hanno evidenziato come il nuovo comandante della Polizia Municipale del Comune di Carrara e l'Assessore alla mobilità e traffico Roberto Dell'Amico non abbiano chiari i poteri e i doveri derivanti dalla posizione che occupano, in particolare la gestione della circolazione stradale nel rispetto del Codice della Strada. Poiché la circolazione stradale riguarda tutti i cittadini ricordiamo i due semplici e determinanti diritti che sono alla base del Nuovo Codice della Strada.

Il primo diritto è che il cittadino gode della libera circolazione stradale.

Il secondo diritto è la possibilità concessa al gestore della strada di derogare al precedente diritto, ponendo dei limiti alla libera circolazione stradale.

Il legislatore, con il Nuovo Codice della Strada, nel concedere la possibilità di deroga, ha previsto a carico del gestore della strada (il Sindaco o altra figura) precise procedure e controlli tali da garantire al cittadino che una limitazione sia giustificata e non frutto di una personale esigenza.

Per quanto detto, una ordinanza limitativa, come ribadito ripetutamente dai Ministeri competenti, deve avere alla base una attività istruttoria esauriente altrimenti il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo.

Ora, come chiunque può vedere, l'ordinanza prot. n. 022def./2009 datata 04 giugno 2009 non contiene alcuna indicazione di attività istruttoria, in particolare non troviamo riferimenti ai seguenti essenziali documenti:

- 1) Analisi tecnica dello stato dei luoghi comprovante la sussistenza delle esigenze di salvaguardia del patrimonio artistico, ambientale, naturale e paesaggistico.
- 2) Analisi tecnica dello stato dei luoghi attestante la sussistenza delle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali.
- 3) Relazione tecnica che dimostri la necessità ed opportunità di adottare i provvedimenti di cui all'ordinanza alla luce delle esigenze comprovate dalle analisi tecniche dello stato dei luoghi.
- 4) Parere del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla limitazione alla circolazione disposta per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 5) Parere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali in relazione alla limitazione alla circolazione disposta per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Per quanto sopra, domani, per raccomandata, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Sindaco di Carrara di inviarci copia di detti documenti oppure prendere atto che non esistono e pertanto appare oggettivamente evidente che detta ordinanza è da revocare tempestivamente, attivando contestualmente una Commissione di verifica sulle capacità professionali del Comandante la Polizia Municipale che l'ha sottoscritta ponendo a carico degli abitanti di Carrara indebiti oneri e togliendo il diritto di libera circolazione a turisti e residenti.

Pier Luigi Ciolli

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze

telefono 055 2340597 - **telefax** 055 2346925